

11588/96

LIMITE

PUBLIC 11

TRASPARENZA LEGISLATIVA

**DICHIARAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
OTTOBRE 1996**

Il presente documento contiene in allegato un elenco degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nell'ottobre 1996, corredato delle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - OTTOBRE 1996 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
1950a sessione del Consiglio (Affari generali) del 1° ottobre 1996 Regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2046/89 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione 1952a sessione del Consiglio (Ricerca) del 7 ottobre 1996 - - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni tessili - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di miscugli binari di fibre tessili Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3079/95 del Consiglio che ripartisce, per il 1996, alcuni contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia Regolamento del Consiglio recante quarta modifica del regolamento (CE) n. 3074/95 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale 1954a sessione del Consiglio (Problemi economici e finanziari) del 14 ottobre 1996 Errata corrige del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione dei beni culturali	9921/96 + COR 1 + COR 2 (fi) PE-CONS 3617/96 PE-CONS 3616/96 9998/96 9995/96 9218/96	247/96	

1955a sessione del Consiglio (Pesca) del 14 ottobre 1996 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1956a sessione del Consiglio (Ambiente) del 15 ottobre 1996 Direttiva del Consiglio relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità 1957a sessione del Consiglio (Mercato interno) del 25 ottobre 1996 Regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (garanzia globale in transito comunitario esterno) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE Regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico	10319/96 9843/96 + COR 1 (f,d,i,nl,en,es,p,s) + COR 2 (s) 10994/96 PE-CONS 3624/96 10249/96	248/96, 249/96, 250/96, 251/96 252/96, 253/96, 254/96 255/96 256/96, 257/96	E,I contrari
---	--	--	---------------------

1959a sessione del Consiglio (Agricoltura) del 28/29/30 ottobre 1996 Regolamenti del Consiglio a) regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli b) regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli Regolamento del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi Regolamento del Consiglio recante deroga, per la campagna 1996/1997, al regolamento (CEE) n. 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni Regolamento del Consiglio che modifica, in ordine al periodo di applicazione, il regolamento (CE) n. 1543/95	9946/96 + COR 1 (i) + COR 2 (d,i,gr,p,s) + COR 3 (gr) 9947/96 + COR 1 (d) + COR 2 (gr) + COR 3 10528/96 + COR 1 (nl) 10126/96 10149/96	258/96, 259/96, 260/96, 261/96, 262/96, 263/96, 264/96, 265/96, 266/96, 267/96 268/96, 269/96, 270/96	
---	---	---	--

DICHIARAZIONE 247/96

"Il Consiglio e la Commissione constatano che le direttive relative alle denominazioni del settore tessile e a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili codificano la legislazione esistente senza modificarne minimamente la sostanza e osservano che tale codificazione non modifica in alcun modo la situazione preesistente."

DICHIARAZIONE 248/96

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione sottolineano che la presente decisione non pregiudica in alcun modo il futuro regime per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso ("broutards"), regime per il quale è stata formulata una serie di proposte, ivi compresa la possibilità di comperare animali femmine, e sul quale il Consiglio intende deliberare nel contesto di un pacchetto globale nella sessione del 28 e 29 ottobre 1996.

La Commissione e varie delegazioni hanno sottolineato che riguardo alle proposte avanzate non esiste un consenso unanime."

DICHIARAZIONE 249/96

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione conferma che, come in passato, essa provvederà al riesame delle condizioni dettagliate dell'intervento sui "broutards" e se necessario le adatterà alla luce dell'esperienza acquisita.

Essa si impegna altresì a rispettare l'impegno assunto per quanto riguarda l'intervento sui "broutards" nel contesto del pacchetto "Prezzi", formulato nei seguenti termini:

"c) La Commissione si impegna specificamente a far sì che l'azione di emergenza prevista non comporti una distribuzione iniqua dell'onere della crisi fra i produttori di "broutards" e gli ingrassatori o interferisca con le normali condizioni degli scambi intracomunitari provocando riduzioni artificiali dei quantitativi disponibili per siffatti scambi. In caso di distorsione imprevista negli scambi intracomunitari sarà adottata un'adeguata azione correttiva."."

DICHIARAZIONE 250/96

Dichiarazione della delegazione spagnola

"La delegazione spagnola non può dare il suo accordo sulla proposta per motivi sia di forma che di merito.

Si è ricorso infatti ad un sistema che forza al massimo le disposizioni regolamentari di funzionamento del Consiglio e che, a nostro avviso, costituisce un precedente pericoloso che speriamo non si ripeta.

Il presente regolamento rimette in discussione il "pacchetto" costituito dall'insieme di misure presentate dalla Commissione; infatti, si decide in anticipo su alcune di tali misure per risolvere i problemi di alcuni Stati membri senza preoccuparsi dei problemi importanti di altri Stati. Così facendo, si pregiudica la decisione che il Consiglio dovrà prendere nella sessione di ottobre sulla serie di misure previste nella proposta globale della Commissione. Inoltre, l'adozione del presente regolamento va oltre le conclusioni tratte dalla Presidenza nella riunione informale dei Ministri svoltasi a Killarney.

D'altra parte, si dà inizio in anticipo all'acquisto all'intervento di "broutards" in funzione della situazione di uno Stato membro, il che è inaccettabile per la delegazione spagnola, dato che non sono previste le garanzie sufficienti per evitare di recare pregiudizio agli altri Stati membri; questa azione nel mercato dei "broutards" può comportare uno squilibrio dei prezzi che metterebbe in pericolo la vitalità economica di numerose aziende agricole che li utilizzano come materia prima per l'ingrasso.

La delegazione spagnola ritiene insufficiente la dichiarazione della Commissione di cui al punto 2 da iscrivere a verbale del Consiglio, secondo la quale essa si impegna ad agire qualora l'acquisto all'intervento di broutards comporti distorsioni negli scambi intracomunitari.

La delegazione spagnola rammenta il grave problema a livello politico e di opinione pubblica, che suscitano questioni relative al settore bovino, indipendentemente dal fatto che si tratti di produzione di carne o di latte, quali l'insufficienza dell'importo del premio ai giovani bovini maschi e la scarsità delle quote latte, che solleva già problemi di ordine pubblico in alcune regioni spagnole. Per quanto riguarda queste difficoltà, dobbiamo constatare che nei nostri confronti non è stata mostrata quella sensibilità politica manifestata attualmente verso taluni Stati membri."

DICHIARAZIONE 251/96

Dichiarazione della delegazione italiana

"La delegazione italiana esprime vivo rammarico per l'anomala procedura che è stata seguita nel chiedere il consenso del Consiglio dei Ministri sulla modifica del regolamento n. 805/68, tema grave, che investe in maniera determinante non solo buona parte degli interessi economici della produzione zootecnica nazionale, ma anche il reddito di numerosi allevatori italiani e di quanti altri sono interessati a tale tipo di attività.

Si sono infatti prese decisioni parziali, favorendo palesemente solo alcuni anelli della catena produttiva, confinati in ben determinate aree geografiche, impedendo, di fatto, lo sviluppo di un negoziato equilibrato in difesa degli interessi di tutti i partecipanti a questo settore produttivo.

In particolare, è stato violato uno dei principi fondamentali dell'Unione europea: la solidarietà comunitaria, che si traduce nel rispetto e nell'attenzione per i problemi e le esigenze degli altri Stati membri.

La proposta iniziale della Commissione, pur se criticabile sia sul piano tecnico che su quello dei costi, costituiva un progetto complesso ed articolato che comunque voleva rispondere alle decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri dell'agricoltura nel luglio scorso, relative al contenimento dell'offerta ed allo stimolo della domanda tramite il miglioramento delle qualità del prodotto offerto e dei sistemi di presentazione.

Con le odierne decisioni adottate si sono risolti, per quest'anno, in maniera non del tutto corretta ed efficiente, i problemi contingenti di alcuni Stati membri mentre si sono lasciati in sospeso quelli più gravi e sostanziali, di interesse generale, relativi al riequilibrio del mercato della carne bovina.

Il sistema adottato, che costituisce un pericoloso precedente, risulta di pregiudizio generale in vista di soluzioni equilibrate. Si sono profondamente modificati gli equilibri negoziali e si creano interferenze nelle normali transazioni commerciali consolidate tra partners di taluni Stati membri.

Il problema della crisi del settore della carne bovina - conseguente alla BSE, sulla quale l'Italia confida che la Commissione parlamentare di inchiesta riesca a chiarire le responsabilità - non è patrimonio esclusivo di alcuni Paesi produttori, ma colpisce molto più profondamente i sistemi oggettivamente più deboli.

L'intero settore zootecnico italiano è da tempo percorso da una profonda crisi. Risultano dunque deleterie, non solo per l'economia italiana, ma per l'intero settore comunitario, decisioni incomplete e quindi discriminanti.

In questo contesto, la Delegazione italiana chiede alla Commissione di continuare la riflessione e di formulare una nuova proposta che tenga conto delle valutazioni espresse e delle esigenze evidenziate da tutti gli Stati membri nel corso del negoziato."

DICHIARAZIONE 252/96

Ad articolo 1, paragrafi 5 e 6: applicazione della direttiva all'aeroporto di Giberterra

1.1. Dichiarazione della delegazione spagnola

"Il Regno di Spagna rammenta che l'inclusione delle due clausole in merito all'aeroporto di Giberterra nell'articolo 1 di detta direttiva non ha a che vedere con la liberalizzazione dell'assistenza a terra in detto aeroporto, ma con la necessità di rendere compatibile l'adozione di questa norma con la controversia in corso tra la Spagna e il Regno Unito circa la sovranità sul territorio nel quale è situato l'aeroporto. A detta controversia fanno espressamente riferimento varie disposizioni normative adottate dal Consiglio in materia di trasporto aereo, così come la dichiarazione comune sull'uso di detto aeroporto fatta a Londra il 2 dicembre 1987 dai Ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito, la cui traduzione in atto è condizione preliminare dell'applicazione di qualsiasi norma comunitaria in materia di trasporto aereo all'aeroporto di Giberterra.

Il Regno di Spagna dichiara pertanto che l'inclusione delle due clausole relative all'aeroporto di Giberterra nell'articolo 1 della direttiva mette in evidenza la necessità della coerenza giuridica e tecnica di qualsiasi norma comunitaria applicabile a detto aeroporto con le norme già vigenti in materia di accesso al mercato dei trasporti aerei."

DICHIARAZIONE 253/96

Ad articolo 1, paragrafi 5 e 6: applicazione della direttiva all'aeroporto di Giberterra

1.2. Dichiarazione della delegazione del Regno Unito

"Il Regno Unito desidera sottolineare che la presente direttiva in linea di principio è applicabile a Giberterra e che la sua accettazione dell'articolo 1, paragrafo 6 si riferisce esclusivamente al campo di applicazione e al contesto particolari della direttiva stessa e non pregiudica in alcun modo la questione dell'applicazione a Giberterra di altre misure disposte dalla Comunità europea o dall'Unione europea nonché la posizione nell'ambito del diritto internazionale per quanto riguarda la sovranità sul territorio nel quale è situato l'aeroporto di Giberterra. Le stesse considerazioni sono valide, in ciascun caso, per l'accettazione da parte del Regno Unito di disposizioni analoghe contenute in direttive precedenti riguardanti i trasporti aerei."

DICHIARAZIONE 254/96

Ad articolo 16, paragrafo 3: Accesso agli impianti

"La Commissione dichiara che l'articolo 16, paragrafo 3 riconosce il diritto per l'aeroporto di riscuotere un corrispettivo per l'accesso ai propri impianti da parte dei prestatori di servizi di assistenza e degli utenti che praticano l'autoassistenza.

La Commissione dichiara che detto corrispettivo può essere inteso come canone commerciale e può in particolare contribuire all'autofinanziamento dell'aeroporto, nella misura in cui sia determinato in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori."

DICHIARAZIONE 255/96

"Il Consiglio e la Commissione convengono che le disposizioni dell'articolo 361 non pregiudicano il possibile adattamento futuro del codice doganale comunitario e delle relative disposizioni applicative, eventualmente reso necessario a seguito della relazione che presenterà la "task force" della Commissione sulle frodi nel settore del transito, tenendo conto dei risultati della commissione temporanea d'inchiesta del Parlamento europeo in questo settore."

DICHIARAZIONE 256/96

"Il Consiglio invita la Commissione a riesaminare entro il 1996 ed eventualmente a modificare, secondo la procedura del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, le tolleranze previste ai punti 1.3.1 e 4 dell'appendice 1 dell'allegato II."

DICHIARAZIONE 257/96

"Il Consiglio e la Commissione, consapevoli che la procedura di certificazione della nuova caviglia del manichino Hybride III è necessaria per l'applicazione integrale delle disposizioni della presente direttiva, in particolare per quanto concerne l'insieme dei criteri biomeccanici per la protezione dei passeggeri, convengono che essa deve essere definita in modo più preciso e al più presto.

Affinché tale procedura possa essere effettivamente applicata in modo armonizzato da tutti i servizi tecnici degli Stati membri, il Consiglio invita la Commissione a procedere con urgenza al suo adeguamento, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4, lettera b), non appena la direttiva sarà adottata."

DICHIARAZIONE 258/96

Dichiarazione concernente il settore degli ortofrutticoli

1. Articolo 2, paragrafo 3

"Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di esaminare la richiesta di includere nell'allegato I altri prodotti; in occasione di tale esame si terrà segnatamente conto, per ciascun prodotto, dell'esistenza sia di transazioni relativamente importanti che di norme CEE/ONU."

DICHIARAZIONE 259/96

Dichiarazione concernente il settore degli ortofrutticoli

2. Articolo 3, paragrafo 1

"Il Consiglio prende atto che la Commissione intende definire, ove sia necessario per ragioni comunitarie, la nozione di "luogo di vendita all'ingrosso" nel contesto delle modalità di applicazione."

DICHIARAZIONE 260/96

Dichiarazione concernente il settore degli ortofrutticoli

3. Articolo 3, paragrafo 3, lettera a)

"Il Consiglio prende atto che la Commissione non intende modificare la prassi attuale in materia di requisiti minimi di qualità per i prodotti freschi destinati alla trasformazione."

DICHIARAZIONE 261/96

Dichiarazione concernente il settore degli ortofrutticoli

4. Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), sub 3), secondo comma, primo trattino

Dichiarazione della Commissione: "Si osserva che per questo tipo di vendite l'osservanza delle norme comuni di qualità è raccomandata ma non obbligatoria."

DICHIARAZIONE 262/96

Dichiarazione concernente il settore degli ortofrutticoli

5. Articolo 11, paragrafo 2, lettera a)

"Il Consiglio prende atto che la Commissione intende determinare il numero minimo di produttori ed il volume minimo di produzione delle O.P. seguendo un'impostazione pragmatica e tenendo conto delle realtà economiche ed amministrative degli Stati membri."

DICHIARAZIONE 263/96

Dichiarazione concernente il settore degli ortofrutticoli

6. Articolo 14

"Il Consiglio prende atto che la Commissione intende determinare gli aiuti all'avvio delle O.P. di cui all'articolo 14 in modo che l'aiuto versato alle O.P. portoghesi non sia inferiore, espresso in percentuale del valore della produzione commercializzata dell'O.P., a quello risultante dal regolamento (CEE) n. 746/93."

DICHIARAZIONE 264/96

Dichiarazione concernente il settore degli ortofrutticoli

7. Articolo 15

"Il Consiglio prende atto che la Commissione intende ammettere, a condizioni e con modalità da definire, il rinvio all'anno successivo delle quote contributive dei produttori destinate a finanziare il fondo operativo."

DICHIARAZIONE 265/96

Dichiarazione concernente il settore degli ortofrutticoli

8. Misure particolari di risanamento

"Il Consiglio invita la Commissione a presentargli una proposta intesa a rimettere in vigore il programma di risanamento della produzione di pesche e di pesche noci da un lato e di mele e pere dall'altro, per una superficie massima di 10.000 ettari per ciascuno dei due gruppi di prodotti. Le conseguenze finanziarie di queste misure sono imputate alle spese dell'esercizio di bilancio 1998 e successivi."

DICHIARAZIONE 266/96

Dichiarazione concernente gli ortofrutticoli e i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Articolo 17 (freschi) e articolo 10 (trasformati)

"La Commissione esaminerà con particolare attenzione l'applicazione delle misure di cui all'articolo 17 del regolamento "prodotti freschi" e all'articolo 10 del regolamento "prodotti trasformati", relativamente alle nocciole e agli asparagi.

La Commissione trasmetterà al Consiglio, prima del 31 dicembre 1999, una relazione sulla situazione del mercato delle nocciole corredata, se necessario, di proposte appropriate concernenti le misure di miglioramento strutturale."

DICHIARAZIONE 267/96

Dichiarazione concernente gli ortofrutticoli e i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

9. Osservanza dei vincoli di bilancio

"Tenuto conto delle modifiche apportate alla sua proposta iniziale, la Commissione vigilerà, allorché saranno attuate le misure per le cui spese essa è responsabile, a che l'importo globale delle spese del primo anno della riforma rispetti i vincoli di bilancio."

DICHIARAZIONE 268/96

Articolo 2, paragrafo 2

"Il Consiglio prende atto che la Commissione intende tener conto della caratteristica del prodotto, secondo la specie e la varietà, specificando, in modalità dettagliate, la data limite per la conclusione dei contratti."

DICHIARAZIONE 269/96

Articolo 3, paragrafo 3

"La Commissione dichiara che, nello stabilire le modalità di applicazione, essa prevederà la massima flessibilità possibile, salvaguardando nel contempo le necessarie garanzie che qualsiasi frutto per il quale viene pagato un aiuto venga effettivamente trasformato."

DICHIARAZIONE 270/96

Articolo 5, paragrafo 3

"La Commissione conferma che, in conseguenza della decisione di applicare la riduzione nell'anno durante il quale è stato constatato un superamento, in base a una media di tre anni, saranno adottate disposizioni nella prospettiva di un sistema di anticipi."
